



OGGETTO: *Limitazione del traffico veicolare per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e della qualità dell'aria dal 3 novembre 2023 al 31 marzo 2024 e per le annualità successive - ORDINANZA.*

IL SINDACO

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “*Nuovo codice della strada*” e s.m.i. e specificatamente l'art. 7, comma 1, lett. b), in cui è stabilito che nei centri abitati i comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

VISTA la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, recante “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”, e in particolare l'art. 11, comma 3, ai sensi del quale i sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;

VISTI gli articoli 9, 10 e 13 del D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, in base ai quali le Regioni adottano piani per la qualità dell'aria, e in particolare l'art. 11 comma 1, lett. a) “*criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore*”;

VISTO il “*Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)*”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 296 del 17/12/2013;

VISTO l'atto amministrativo “*Aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)*”, approvato con Del. Assemblea Legislativa Regionale n. 286 del 20/12/2022, in cui:

- il territorio del Comune di Terni costituente la Zona IT1008 (Conca Ternana) insieme a parte del territorio del Comune di Narni è individuata come “Area di superamento con priorità di intervento” dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni di PM10 e del valore obiettivo per il Benzo(a)pirene;
- viene individuata, tra le Misure Transitorie, la misura “M1T05 – Riduzione del traffico nella “Zona di Salvaguardia” della Conca Ternana”, che prevede l'adozione da parte dei Sindaci di Terni e Narni, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, del divieto di circolazione per almeno cinque giorni alla settimana di:

- veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel o benzina di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4”;
- veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3”;
- motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2”.

Al perdurare delle condizioni di mancato rispetto dei limiti di concentrazione del PM10, a partire dall'anno 2023, è prevista estensione del divieto di circolazione per almeno cinque giorni alla settimana nel periodo che va dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo di:

- veicoli per trasporto persone categoria M1 e M2 e veicoli per trasporto merci di categoria N1, N2 ad alimentazione diesel o benzina di categoria inferiore o uguale ad “Euro 5”
- - veicoli per trasporto merci di categoria N3 ad alimentazione diesel di categoria inferiore o uguale ad “Euro 4”;
- - motoveicoli e ciclomotori di categoria inferiore o uguale ad “Euro 2”

RILEVATO altresì che la suddetta Misura M1T05 prevede che i Comuni possono rimodulare le disposizioni di riduzione del traffico oggetto della Misura previa verifica, da effettuarsi attraverso l'elaborazione degli studi modellistici, del raggiungimento dei medesimi risultati di abbattimento delle emissioni inquinanti (PM10 e NOx) associati all'applicazione della Misura M1T05 come formulata.

RILEVATO che, in base ai dati forniti da ARPA Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell'aria, dal 1° novembre al 31 marzo è tipicamente il periodo dell'anno in cui si registrano le più elevate concentrazioni di PM10, ma che i dati peggiori si misurano nelle giornate in cui le condizioni meteorologiche impediscono la dispersione degli inquinanti nei bassi strati atmosferici per il fenomeno dell'inversione termica;

VALUTATO inoltre che la finestra temporale dalle 12,30 alle 15,30 prevista dalla citata Misura M1T05 in cui non si dovrebbe applicare la limitazione della circolazione produce l'effetto di concentrare il traffico veicolare proprio nella stessa fascia oraria,

PRESO ATTO che

- per il periodo novembre 2021 – marzo 2022 e novembre 2022 – marzo 2023 sono state adottate ordinanze alternative alla Misura M1T05, che prevedevano limitazioni alla circolazione veicolare gradualmente crescenti in funzione dell'andamento delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera rilevate attraverso la rete di monitoraggio regionale e delle relative previsioni elaborate da Arpa Umbria;
- con nota prot. 108833 del 07/07/2022 è stata trasmessa alla Regione Umbria la verifica, tramite simulazioni e studi modellistici, dell'effetto dei provvedimenti adottati in termini di raggiungimento dei medesimi risultati di abbattimento delle emissioni inquinanti (PM10 e NOx) associati all'applicazione della Misura M1T05 come prevista nell'Aggiornamento del PRQA;

CONSIDERATO che:

- il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana del PM10 è fissato dalla legge in 50 µg/m³, da non superare più di 35 volte per anno civile, e che dal 2011 al 2022 tale limite è stato superato in diverse stazioni di misura della rete di monitoraggio per più di 35 volte;
- alla data del 1° ottobre 2023 è già stato superato per 24 giorni il valore limite di 50 µg/m³ per il parametro PM10 nella stazione Borgo Rivo, ed è presumibile che potrà essere superato, prima del termine dell'anno solare, il valore limite di 35 superamenti stabilito dalla vigente normativa;

- che livelli persistentemente elevati di polveri sottili rappresentano un grave rischio per la salute pubblica;
- che la non conformità ai valori limite giornalieri di PM10 nella zona della Conca Ternana costituisce una violazione della Direttiva comunitaria 2008/50/CE, per la quale è stata avviata una procedura d'infrazione presso la Commissione Europea che si è conclusa in data 10/11/2020 con la condanna da parte della Corte di Giustizia;

VALUTATA la situazione del parco veicolare circolante nel territorio comunale, e le stime del carico emissivo attribuibile a ciascuna categoria di veicoli;

VISTA l'intesa tra le Amministrazioni Comunali di Terni e Narni sulla necessità di intervenire per il miglioramento della qualità dell'aria della Conca Ternana in modo coordinato;

PRESO ATTO del contesto locale e nazionale, e la necessità di contemperare le esigenze di vita e mobilità dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria;

RITENUTO necessario intervenire con finalità preventiva rispetto a episodi acuti di inquinamento atmosferico con misure di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti, da adottare, dal 3 novembre fino al 31 marzo, secondo la proposta elaborata dalla Direzione Ambiente, che prevede:

- una misura di base di limitazione delle categorie di veicoli più obsoleti ed inquinanti nel periodo di “nessuna allerta”, ovvero quando non viene rilevato nessun superamento del valore limite giornaliero della concentrazione del PM10 presso le stazioni della rete di monitoraggio dei Comuni della Conca Ternana (Terni e Narni) e viene prevista da Arpa Umbria una qualità dell'aria “buona” o “accettabile”;
- una misura più restrittiva, che amplia le categorie di veicoli soggette al divieto di circolazione, da attivare in caso di previsioni da parte di Arpa Umbria nei Comuni della Conca Ternana (Terni o Narni) di almeno 3 giorni di qualità dell'aria “scadente” riguardo alle concentrazioni del PM10 (periodi di “allerta”), verificata in tre giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì), e con validità dal giorno successivo a quello di controllo per almeno 2 giorni e comunque fino al giorno di controllo successivo;

rinviano comunque una eventuale rimodulazione dei limiti alla circolazione, anche con l'introduzione di ulteriori livelli di blocco, successivamente all'esito delle valutazioni di Arpa Umbria, nonché in base alle condizioni meteorologiche e di quelle di qualità dell'aria;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L. 689/81 “Modifiche al sistema penale”;

ORDINA

1. Di istituire, **a partire dal 3 novembre 2023 fino al 20 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, e successivamente dal 3 novembre al 20 dicembre e dal 8 gennaio al 31 marzo di ogni anno**, la **“ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”**, coincidente con tutto il territorio comunale ad esclusione delle seguenti aree:

- Papigno - Marmore - Piediluco e zone limitrofe;
- Papigno - Cascata delle Marmore - Collestatte - Torreorsina - S. Liberatore;
- Papigno - Larviano - Miranda - Pièfossato;

- Val di Serra, dall'abitato di voc. Trevi fino al confine comunale;
- Collelicino - La Castagna - Cecalocco - Battiferro;
- Cesi scalo - Cesi - Poggio Azzuano - Carsulae;
- Collescipoli - S.P. Collescipolana fino al confine comunale;

2. di istituire, **dal 3 novembre 2023 al 20 dicembre 2023 e dal 8 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, e successivamente dal 3 novembre al 20 dicembre e dal 8 gennaio al 31 marzo di ogni anno**, una procedura di verifica della qualità dell'aria nel territorio comunale, con particolare riguardo alle concentrazioni del PM10, basata sui dati rilevati da Arpa Umbria dalla rete di monitoraggio regionale e sulle relative previsioni di qualità. La procedura prevede **tre giorni di controllo settimanali, il lunedì, mercoledì e venerdì**, in cui, entro le ore 12:00, viene verificata la previsione a tre giorni della concentrazione media nelle 24 ore del PM10 elaborata da Arpa per i Comuni della Conca Ternana (Terni e Narni); qualora siano previsti **in uno o entrambi i Comuni tre giorni consecutivi di qualità "scadente"**, vale a dire la possibilità di un superamento del valore limite giornaliero fissato a (50 µg/m³), viene dichiarato lo "**stato di allerta**" dal giorno seguente fino al giorno di controllo successivo compreso e comunicato tempestivamente alla cittadinanza attraverso i canali di comunicazione istituzionali del Comune di Terni. La procedura sarà coordinata dalla Direzione Economia e Lavoro - Promozione del Territorio - Ambiente in collaborazione con la Direzione Affari Istituzionali - Generali - Gabinetto del Sindaco, la Direzione Polizia Locale - Mobilità e Arpa Umbria, che in ogni caso cureranno la dovuta informazione ai cittadini riguardo ai contenuti del presente atto.

3. di istituire, nel periodo di cui al punto 1 (3 novembre÷20 dicembre e 8 gennaio÷31 marzo), la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare (**BLOCCO LIVELLO 1**):

DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE

NELLA "ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE"

nelle giornate **dal LUNEDÌ al VENERDÌ compresi**, esclusi i giorni festivi infrasettimanali,

nella fascia oraria **8:30 - 18:30**

per le seguenti tipologie di veicoli:

- **Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a benzina o diesel:**
 - Euro 0 o pre-Euro
 - Euro 1
 - Euro 2
- **Veicoli per il trasporto merci di categoria N alimentati a benzina o diesel:**
 - Euro 0
 - Euro 1
 - Euro 2
- **Motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote:**
 - Euro 0

– Euro 1

4. di istituire, nel periodo di cui al punto 1 (3 novembre÷20 dicembre e 8 gennaio÷31 marzo), **in caso di dichiarazione del livello di “allerta” secondo la procedura di cui al punto 2, a partire dal giorno successivo a quello di controllo fino al giorno di controllo successivo compreso, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali**, la seguente disciplina limitativa del traffico veicolare (**BLOCCO LIVELLO 2**):

DIVIETO ASSOLUTO DELLA CIRCOLAZIONE
NELLA “ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE”

nella fascia oraria **8:30 - 18:30**

per le seguenti tipologie di veicoli:

- **Veicoli per il trasporto di persone categoria M1 e M2 alimentati a benzina o diesel:**
 - Euro 0 o pre-Euro
 - Euro 1
 - Euro 2
 - Euro 3
- **Veicoli per il trasporto merci di categoria N alimentati a benzina o diesel:**
 - Euro 0
 - Euro 1
 - Euro 2
- **Motoveicoli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote:**
 - Euro 0
 - Euro 1
 - Euro 2

5. Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano ai seguenti assi stradali:

- Tratto ternano della S.S. 3 – bis Tiberina (E45);
- Tratto ternano della S.S. 675 Umbro-Laziale (raccordo Terni-Orte);
- Tratto ternano della S.S. 3 Flaminia;
- S.S. 79 Ternana e S.S. 79-bis Ternana (nuova Terni-Rieti)
- Strada dei Confini - S.S. 675 bis Umbro-Laziale.

Al fine di consentire l’inversione di marcia o il raggiungimento del parcheggio di Piazzale Caduti di Montelungo (presso il Cimitero Comunale) ai veicoli provenienti dagli svincoli Terni Nord e Terni Ovest della S.S. 675 Umbro – Laziale, è altresì escluso dalle limitazioni di cui al punto 2 il percorso: Piazzale Marinai d’Italia - Viale Eroi dell’Aria - Viale Borzacchini fino all’intersezione con Piazzale

Caduti di Montelungo - Piazzale Caduti di Montelungo - Via Radice dall'intersezione con Piazzale Caduti di Montelungo fino all'intersezione con Viale Borzacchini.

6. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai punti 3 e 4:

- a) veicoli elettrici, veicoli alimentati a gpl o a metano, veicoli ibridi, veicoli benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o metano, veicoli dotati di impianti omologati alimentati a diesel-gpl o diesel-metano, riferiti alle categorie ed alle omologazioni di cui ai punti 3 e 4;
- b) veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'art. 381 del DPR. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
- c) veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale e per trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato di studenti;
- d) autovetture, indipendentemente dalla categoria Euro, con almeno tre persone a bordo se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologati a 2 o 3 posti;
- e) veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dell'Autorità Giudiziaria, dei VV.F., dei Corpi e Servizi di Polizia Locale; veicoli del Pronto Soccorso e di Enti Pubblici in servizio di controllo ambientale ed igienico-sanitario;
- f) veicoli degli Enti Pubblici in servizio per interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione, Protezione Civile e servizio elettorale; veicoli dei dipendenti dei predetti Enti in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario al servizio;
- g) veicoli degli enti e delle aziende pubbliche e private incaricate della gestione dei servizi a rete (acqua - luce - gas - telefonia - fibra - fognature), degli impianti di cui al D.M. 37/08 e della manutenzione di impianti e apparecchi medicali presso strutture sanitarie, impiegati per interventi in emergenza o di manutenzione straordinaria su impianti pubblici e privati, per il tempo strettamente necessario all'intervento; veicoli dei dipendenti delle predette aziende in servizio di pronta reperibilità, per chiamate d'urgenza nell'orario di limitazione della circolazione, per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dalla direzione aziendale di appartenenza o dal titolare dell'impresa attestante l'orario del servizio di reperibilità e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente all'azienda, ed avente validità per il tempo strettamente necessario all'intervento;
- h) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'ordine professionale;
- i) veicoli utilizzati da medici, veterinari, operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell'orario di limitazione della circolazione muniti di attestazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l'orario del servizio di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa-lavoro e viceversa;
- j) veicoli dei cortei funebri con autocertificazione valida 120 minuti e veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; l'autocertificazione va redatta su carta libera

- indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto e luogo della cerimonia funebre;
- k) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
 - l) veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di raccolta rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
 - m) veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
 - n) veicoli dei servizi postali;
 - o) veicoli utilizzati per il trasporto persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
 - p) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei servizi a domicilio;
 - q) macchine operatrici complesse di portata superiore a 35 q.li (autogru, autopompa per calcestruzzo, ecc.), nonché autoveicoli impiegati in agricoltura (trattori, macchine operatrici, ecc.) e veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità definiti dall'art. 10 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
 - r) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria o collaudo, muniti della documentazione di prenotazione rilasciata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione C.T.C. o dai centri di revisione autorizzati, limitatamente al percorso strettamente necessario e nell'orario indicato;
 - s) veicoli dei cortei matrimoniali con autocertificazione valida 90 minuti, redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nominativo degli sposi e luogo della cerimonia;
 - t) veicoli degli operatori dell'informazione per l'esclusivo espletamento delle loro mansioni, purché muniti di tesserino di riconoscimento;
 - u) veicoli utilizzati da insegnanti e ATA che svolgono attività in più plessi scolastici e che devono spostarsi da una sede all'altra durante l'orario di limitazione della circolazione. In tali circostanze i docenti dovranno essere muniti di attestazione rilasciata dal Dirigente Scolastico di riferimento indicante l'orario di lezione e valida per il tempo strettamente necessario per recarsi da una sede all'altra;
 - v) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini), muniti di documentazione attestante l'effettiva urgenza;
 - w) veicoli e motocicli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni e/o esami di guida e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su altro veicolo;
 - x) veicoli di associazioni di volontariato esercenti il controllo degli appartamenti gestiti e la consegna di generi alimentari con cadenza giornaliera a favore dei migranti previa convenzione

stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Terni. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'associazione attestante gli estremi della convenzione stipulata con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente all'associazione, ed avente validità per il tempo strettamente necessario all'intervento;

- y) veicoli condotti dai proprietari e/o dai familiari conviventi non residenti nel Comune di Terni o Narni, esclusivamente nei giorni di domenica;
 - z) veicoli utilizzati negli orari di limitazione della circolazione da persone residenti nel Comune di Terni o Narni nel tragitto casa-lavoro e viceversa, qualora il luogo di lavoro sia situato al di fuori dei territori comunali. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante l'orario ed il luogo di lavoro, l'appartenenza del conducente all'azienda, ed avente validità per il tempo strettamente necessario al tragitto casa-lavoro e viceversa;
 - aa) veicoli utilizzati da società sportive per il trasporto collettivo degli atleti tesserati da e per i campi di gioco negli orari di limitazione della circolazione. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della società sportiva attestante l'orario degli allenamenti o delle competizioni sportive, il luogo di svolgimento degli stessi ed elenco degli atleti trasportati, ed avente validità per il tempo strettamente necessario al tragitto da e per i campi di gioco;
 - bb) veicoli utilizzati da società, associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, per l'assistenza di persone portatori di handicap o di persone sottoposte a isolamento domiciliare. Detti veicoli dovranno essere muniti di autocertificazione sottoscritta dal rappresentante legale della società o associazione attestante l'orario del servizio e/o luogo di intervento, estremi riconoscitivi del veicolo e l'appartenenza del conducente alla società o associazione, ed avente validità esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati.
 - cc) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età;
 - dd) veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 15.000,00, muniti dell'attestato ISEE in corso di validità;
 - ee) veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale-casa;
 - ff) veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area di Salvaguardia, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
 - gg) autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. in occasione di manifestazioni motoristiche;
7. Al fine di facilitare l'azione di vigilanza è richiesto che i documenti (contrassegno, autocertificazione, attestazione, ecc.) riportino il riferimento alla lettera di cui al precedente punto 6 che comporta l'esclusione dalle limitazioni di cui ai punti precedenti, e che detti documenti vengano esposti in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza anteriore del veicolo. Le autocertificazioni/attestazioni vanno esibite a richiesta degli organi di vigilanza. L'uso improprio dei contrassegni o certificazioni ne comporta il ritiro.

8. Il Sindaco può disporre la rimodulazione dei limiti alla circolazione di cui ai punti precedenti, anche con l'introduzione di ulteriori livelli di blocco, in conseguenza delle condizioni meteorologiche e di quelle di qualità dell'aria, nonché sulla base delle valutazioni di Arpa Umbria.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, la violazione dei punti 3 e/o 4 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7, commi 1, lettera b) e 13-bis del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI dello stesso Codice della Strada. È ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione della sanzione amministrativa, scontato del 30%, pari ad € 117,60. Gli importi della sanzione amministrativa si adeguano automaticamente agli aggiornamenti ISTAT che dovessero intervenire.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti tutti gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.

Il presente provvedimento, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Terni, viene portato a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.terni.it e mediante adeguate azioni informative su quotidiani locali ed emittenti radio-televisive.

RAMMENTA

che **durante la sosta i veicoli devono avere il motore spento**, così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Umbria nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione, o, comunque, dalla sua piena conoscenza, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO
Stefano Bandecchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005